

proposta di legge

"Modifiche ed integrazioni agli artt.19 e 20 della L.R. 3/3/73 n.6: Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili-nido"

relatore: prof.Giovanni Dilonardo

testo unificato delle pdl presentate rispettivamente dal Cons.L.B.Aprile (atti del Consiglio 423) e Maria Colamonaco ed altri (atti del Consiglio 1039)


Signor Presidente, Signori Consiglieri,

la proposta di legge che viene sottoposta all'approvazione di questa assemblea deriva dalla necessità di adeguare la legge regionale 3 marzo 1973 n. 6 "Programmazione e finanziamento del piano di costruzione degli asili nido", alla legislazione nazionale nella parte che riguarda il personale da adibire alla vigilanza dei bambini ospitati.

In fatti negli artt. 19 e 20 della legge 6/73 non è stata prevista la qualifica di Assistente di infanzia il cui Diploma, rilasciato dagli Istituti Professionali di stato, è stato ufficialmente riconosciuto dallo Stato con la L. 30/4/76 n. 338 che ha sancito, fra l'altro, che il Diploma stesso costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili nido ed ogni altra struttura di assistenza all'infanzia sana.

La proposta di legge in esame, che unifica due diverse proposte di legge presentate rispettivamente dal Cons. Leonardo Brizio Aprile e dal Cons. Maria Colamonaco ed altri, la Regione sana una situazione di disagio venutasi a creare fra le diplomate degli Istituti Professionali che non vedono soddisfatte le proprie legittime aspirazioni.

La sesta commissione ha approvato all'unanimità il provvedimento e ne raccomanda la sollecita approvazione.

  
(Giovanna Di Giacomo)

art.1

I punti a) e b) dell'art.19 della legge Reg.le 3/3/73 n.6 sono così modificati:

- a) un'assistente d'infanzia o una vigilatrice d'infanzia con funzioni di coordinatrice;
- b) un'assistente d'infanzia o una puericultrice ogni otto bambini divezzi e ogni cinque bambini lattanti.

art.2

I punti a) e c) dell'art.20 della LR 3/3/73 n.6 sono così modificati:

- a) diploma di assistente d'infanzia, o di vigilatrice d'infanzia, o di assistente sanitaria vigilatrice, o di assistente sociale per incarichi di coordinatrice.

art.3

Il possesso del diploma di Stato di assistente all'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso gli asili-nido.